



- CISL SCUOLA CATANIA
- Via N. Coviello 4 - Catania
- www.cislscuolact.it
- fax 178 27 46 477
- cislscuola.catania@cisl.it

Catania, 12 giugno 2015

Prot. 129/epd

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Provincia di Catania

p.c. Al Direttore Generale USR Sicilia
Dott.ssa Maria Luisa Altomonte

p.c. Al Dirigente dell'Ufficio XXII
Ambito Territoriale per la provincia di Catania
Dr. Emilio Grasso

Oggetto : Richiesta del d.s. ai docenti di presenza a scuola nel periodo di sospensione delle attività didattiche per "attività" non deliberate.

Pervengono allo scrivente segnalazioni in merito a circolari inviate, o addirittura disposizioni impartite solo verbalmente, da alcuni Dirigenti Scolastici contenenti l'obbligo di presenza a scuola dei docenti, durante il periodo di sospensione delle attività di insegnamento come da calendario regionale, in mancanza di specifica deliberazione da parte del Collegio dei Docenti in ordine ad attività da svolgersi in detto periodo.

Com'è noto, gli artt. 28 e 29 del CCNL/2007 statuiscono gli obblighi di lavoro del personale docente in attività di insegnamento ed in attività funzionali all'insegnamento.

Ovviamente, al termine delle lezioni stabilite dal calendario regionale, l'attività obbligatoria di insegnamento (art. 28) non è più dovuta, mancando di fatto gli alunni (l'art. 1256 del c.c. libera il docente da ogni obbligo).

Per quanto riguarda le attività funzionali all'insegnamento (art. 29) sono così suddivise: 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti e ulteriori 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione.

Le 40 + 40 ore risultano pertanto ben distinte e non sono né sommabili né intercambiabili.

Vanno aggiunte le attività obbligatorie in riferimento agli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (tali attività non sono ricomprese nelle 40+40 ore).

Le uniche prestazioni che possono essere richieste nel periodo di sospensione delle lezioni sono dunque le attività funzionali all'insegnamento relative a scrutini ed esami, riunioni di Collegio Docenti e consigli di classe, attività di formazione, ma **solo se programmate, cioè comprese nel piano approvato dal collegio a inizio d'anno, e nella quantità fissata dal CCNL 2007.**

“ Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattica -educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7- (CCNL 207 art. 28 comma 4).

I docenti, dunque, nel periodo in cui non vi è lezione ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività, non possono essere obbligati (neanche con un ordine di servizio):

- ✚ Alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d’insegnamento;
- ✚ A recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
- ✚ Ad attività di riordino della biblioteca o altre attività normalmente “estranee” all’insegnamento;
- ✚ Ad adempiere a qualsiasi attività prevista autonomamente dal Dirigente e non deliberata dal Collegio Docenti nel Piano delle attività annuali.

Ciò vale per tutti gli ordini di scuola a lezioni terminate.

E’ utile ricordare in proposito, la Nota ministeriale prot. n. 1972 del 30 giugno 1980, che già all’epoca chiariva la questione: “Appare in contrasto con il sistema previsto dai Decreti Presidenziali 31 maggio 1974, numero 416 e 417, l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attive e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza permanente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell’istituzione scolastica, che si differenzia dalla prevalente attività (quella di insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico.”

Gli stessi concetti sono stati ribaditi con successive note e sentenze. Tra queste ultime ricordiamo quella del Consiglio di Stato n. 173/1987 in cui si decretava: “...Né è ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974”.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si invitano i DD.SS. delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Catania a volersi astenere dall’emanazione di disposizioni di tal fatta nonché a revocare quelle eventualmente già emesse e chiede al Sig. Direttore Regionale dell’USR Sicilia, alla quale la presente è indirizzata, di voler divulgare, anche per il tramite dell’Ufficio XII A.T. di Catania, una nota chiarificatrice in tal senso, al fine di far uniformare tutti i Dirigenti scolastici alla normativa vigente.
Si confida in un positivo e celere riscontro.

Distinti saluti.



Il Segretario Generale
Giuseppe Denaro